Sentenza della Corte costituzionale n. 41/2017

Materia: ordinamento civile, governo del territorio.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, della

Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 8, comma 1, lettere a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, mediante la quale, in dichiarata attuazione della norma statale di cui all'articolo 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Regione avrebbe inserito un'espressa deroga alla disciplina prevista a livello statale in ordine alla fissazione dei limiti di densità, altezza e distanza tra fabbricati. In particolare, la norma censurata, nel demandare allo strumento urbanistico la fissazione dei predetti limiti di distanza, specificava che esso può derogarvi: "a) nei casi di cui all'art. 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con riferimento ai limiti da rispettarsi all'interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente". Trattasi, a detta del ricorrente, di una palese violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera I), Cost.; inoltre, pur a voler prendere in considerazione il potere derogatorio che il novellato articolo 2bis del TUE ha attribuito alle Regioni in tale ambito, derogando alle disposizione del d.m. 1444/1968, va evidenziato, secondo il ricorrente, che esso si configura come un potere del tutto limitato e circoscritto entro la preponderante competenza statale vigente in materia, che si estrinseca a partire dalle norme del codice civile disciplinanti il diritto di proprietà.

La Corte costituzionale ha ritenuto soltanto parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale de qua. Invero, nel condividere le argomentazioni addotte dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha ribadito che la disciplina delle distanze fra costruzioni trova la propria originaria collocazione nelle norme inserite nella sezione IV, del capo II del titolo II del libro III del codice civile, agli articoli 873 e 875, dalla quale discende l'ineludibile appartenenza della stessa all'interno della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera I), Cost. Nondimeno, la giurisprudenza costituzionale ha già confermato la compatibilità di interventi normativi derogatori posti in essere dalle Regioni ogniqualvolta essi trovino adeguata ed esclusiva ragion d'essere in aspetti territoriali specifici i quali, pertanto, vanno fatti rientrare

nell'ambito della materia governo del territorio, rientrante nell'alveo della competenza concorrente, come previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal proposito, la Corte costituzionale ha richiamato dunque la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del d.m. 1444/1968, sulla base della quale un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene ammissibili deroghe di matrice regionale alla disciplina statale, allorquando si tratti "di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche".

Sulla base di queste premesse argomentative, il Giudice delle leggi ha affermato la piena coerenza della norma censurata, alla luce altresì delle delucidazioni interpretative fornite dalla Corte medesima con riguardo all'articolo 2bis del TUE, laddove si fa riferimento ai piani urbanistici attuativi (PUA), ritenuti quindi enucleabili all'interno del novero dei casi menzionati nel citato articolo 9 del decreto ministeriale. Viceversa, la Corte non è giunta alla medesima conclusione nel giudicare l'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 4/2015 allorquando fa riferimento "agli interventi disciplinati puntualmente", a sua volta corrispondente alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 17, della legge regionale 11/2004. Infatti, una tale espressione linguistica, a detta della Corte costituzionale, non appare affatto dotata di un contenuto circoscritto e tassativo nella misura in cui dovrebbe esserlo, in quanto strumentale alla legittimazione di puntuali deroghe alla disciplina statale in materia di distanze fra gli edifici, né pare dotato di indicazioni sufficientemente idonee a garantire che esso non si presti ad applicazioni derogatorie più ampie rispetto a quelle ammesse entro i limiti anzi esposti. Di qui, dunque, la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma censurata, limitatamente al riferimento inserito alla lettera b) dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 11/2004 e alle parole "e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente".